

Decreto 10 Ottobre 2007

Gazzetta Ufficiale N. 243 del 18 Ottobre 2007

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il **Regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1019**, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, che prevede l'obiettivo di realizzare un regime obbligatorio di designazione dell'origine per l'olio extravergine e vergine di oliva;

Visto il **Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178**, «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare», in particolare gli articoli 16 e 18; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari», in particolare l'art. 3, comma 5-bis, e l'art. 18, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante le norme di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Tenuto conto dell'importanza dell'olio vergine ed extravergine di oliva per il settore agroalimentare italiano in virtù della sua diffusione e presenza nella cultura enogastronomica italiana e nella dieta mediterranea; Considerata la necessità di scongiurare i ricorrenti fenomeni di contraffazione nonché le frodi nell'ambito delle attività di commercializzazione dell'olio di oliva vergine ed extravergine;

Considerato che gli oli di oliva vergini direttamente commercializzati possono presentare qualità e sapori notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica;

Ritenuto di dover emanare norme che consentano ai consumatori di effettuare scelte di acquisto consapevoli relativamente all'olio extra vergine di oliva;

Atteso che la rintracciabilità dell'olio di oliva vergine ed extravergine soddisfa anche le esigenze di sicurezza alimentare per la commercializzazione del prodotto;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 1° agosto 2007;

Decreta:

Art. 1. Etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine

1. Al fine di assicurare la rintracciabilità dell'origine dell'olio di oliva vergine ed extravergine e' obbligatoria l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove e' situato il frantoio in cui e' stato estratto l'olio. La designazione dell'origine a level lo regionale e' riservata ai prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

Art. 2. Indicazioni obbligatorie in etichetta

1. L'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive, fatta salva la disciplina della designazione d'origine per i prodotti DOP e IGP, deve riportare lo Stato membro o il Paese terzo in cui la coltivazione e' stata effettuata. In caso di olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, nell'etichetta deve essere indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali le olive sono state coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate.

2. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato o Paese diverso da quello in cui e' situato il frantoio, nell'etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: «Olio estratto in (indicazione dello Stato o Paese in cui e' situato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione dello Stato o del Paese di coltivazione delle olive)».

3. Nel caso di tagli di oli di oliva vergine ed extravergine non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, salvo quanto previsto nei commi precedenti, nell'etichetta deve essere indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali sono stati estratti gli oli.

Art. 3. Controlli

1. I controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono demandati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che, per l'esercizio delle relative funzioni, può avvalersi di Agecontrol. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.

Art. 4. Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.

Art. 5. Norme transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione. Gli oli etichettati prima di tale data, privi delle indicazioni di cui al precedente art. 2, possono essere venduti entro i successivi diciotto mesi.

Art. 6. Mutuo riconoscimento

1. I prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati dell'Unione europea o in Turchia e legalmente fabbricati negli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano. Tuttavia - in attuazione dei principi di cui alla direttiva 2000/13 CE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari - è vietato commercializzare nel territorio italiano prodotti che non riportino in etichetta le indicazioni di cui all'art. 2 se la mancanza di dette indicazioni è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2007
Il Ministro: De Castro



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Ufficio II/T

Posiz. 23/1

OGGETTO: Decreto ministeriale 10
ottobre 2007. Decreto
dirigenziale 5 febbraio 2008.
Norme di commercializ-
zazione degli oli di oliva.
Circolare.

ICQDGT - ICQ DGT
REGISTRO UFFICIALE
0003369 - 01/04/2008

Roma.....

Agli Uffici periferici
LORO SEDI

Agli Uffici I/D, I/A, I/T, III/T e IV/T
SEDE

e p.c. Al Gabinetto dell'On. Ministro
SEDE

Al Dipartimento delle politiche
europee e internazionali
SEDE

Al Dipartimento delle politiche di
sviluppo economico e rurale
SEDE

Alle Regioni a statuto ordinario e a
statuto autonomo
LORO SEDI

Alle Province autonome di
TRENTO e BOLZANO

Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
Corso Vittorio Emanuele, 101
00186 ROMA

Alla CIA Confederazione Italiana
Agricoltori
Via Mariano Fortuny, 20
00196 ROMA

Alla COPAGRI
Via Calabria, 32
00187 ROMA



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO
DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

All'ASSITOL
Piazza di Campitelli, 3
00186 ROMA

Alla FEDEROLIO
Via delle Conce, 20
00154 ROMA

All'UNAPOL
Via San Damaso, 13
00165 ROMA

All'UNAPROL
Via Rocca di Papa, 12
00179 ROMA

All'Lega Coop Agroalimentare
Via Guattani, 9
00153 ROMA

All'UNASCO
Via Tevere, 20
00198 ROMA

All'UNCI - Unione Nazionale
Cooperative Italiane
Via San Sotero, 32
00165 ROMA

All'Associazione Nazionale Frantoiani
d'Italia
Via Tevere, 15
00198 ROMA

Al Consorzio Nazionale degli
Olivicoltori
Via Piave, 8
00187 ROMA

All'AIPO
Via Alberico II, 35
00193 ROMA



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO
DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Alla Fedagri- Confcooperative
Via Torino, 146
00184 ROMA

Alla AGCI
Via Angelo Bargoni, 78
00153 ROMA

All'Unione Nazionale Frantoiani
Oleari - UNFO
Via Nomentana, 303
00162 ROMA

Ai Frantoiani d'Italia
Via Pia, 46
00049 VELLETRI (RM)

All'AGEA
Via Salandra, 18
00187 ROMA

./.

Il Decreto ministeriale 10 ottobre 2007, entrato in vigore il 16 gennaio 2008, ha dettato norme in materia di indicazioni obbligatorie nelle etichette dell'olio vergine ed extravergine di oliva.

Onde consentire lo svolgimento di un'efficace azione di controllo, con successivo Decreto dirigenziale del 5 febbraio 2008, sono state dettate le modalità applicative del sopra citato decreto ministeriale.

Il Decreto dirigenziale ha esteso a tutte le imprese di condizionamento l'obbligo del riconoscimento e dell'identificazione alfanumerica secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale 14 novembre 2003.

L'art. 5 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2007 stabilisce, inoltre, che gli oli etichettati prima dell'entrata in vigore del Decreto stesso, privi delle nuove indicazioni obbligatorie, possono essere commercializzati fino al 16 luglio 2009.

➤ **Modalità di indicazione dell'origine in etichetta**

L'articolo 1 del Decreto ministeriale del 10 ottobre 2007 prevede l'obbligo di indicare in etichetta lo Stato membro o il Paese terzo corrispondente alla



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO
DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio.

L'articolo 2 del citato Decreto specifica le modalità di indicazione dell'origine in etichetta nelle ipotesi in cui le olive siano state coltivate ovvero gli oli siano stati estratti in Paesi diversi. Nel caso in cui l'olio provenga da olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, in etichetta deve essere indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi nei quali è avvenuta la coltivazione delle olive, in ordine decrescente per quantità utilizzate.

Il medesimo articolo dispone, altresì, che debbano essere indicati in etichetta i diversi Stati membri o Paesi terzi dove gli oli che compongono la partita finale sono stati estratti.

Alla luce della citata disciplina nazionale, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del DM 10 ottobre 2007, si riportano di seguito gli elementi che devono essere contenuti in etichetta ad assolvimento dell'obbligo introdotto dal citato decreto, a secondo dei diversi casi che si possono presentare:

- ✚ olio proveniente da olive coltivate in un unico Stato nel quale è anche situato il frantoio di estrazione (es. Italia): **“Olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia”**
- ✚ olio proveniente da olive coltivate in Stati diversi (es. Spagna, Grecia e Italia) ed estratto in un unico Stato (es. Italia): **“Olio estratto in Italia da olive coltivate in Spagna, Grecia e Italia”** (in ordine decrescente di quantità)
- ✚ tagli di oli estratti in Stati diversi (es. Italia e Spagna) da olive coltivate in Stati diversi (es. Italia, Spagna e Grecia): **“Olio ottenuto da tagli di oli estratti in Italia e Spagna da olive coltivate in Italia Spagna e Grecia”** (in ordine decrescente di quantità).

Resta inteso che le etichette da apporre sulle confezioni degli oli DOP e IGP non possono recare indicazioni diverse o aggiuntive rispetto a quanto previsto nei relativi Disciplinari di produzione. Ciò in quanto l'aggiunta di tali indicazioni configurerebbe una fattispecie sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 297/2004

Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte dei contenitori predisposti antecedentemente la data di entrata in vigore del DM 10 ottobre 2007 ed



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO
DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

ancora presenti presso gli stabilimenti di confezionamento, si ritiene ammissibile, ai fini del controllo, consentire l'utilizzo di detti contenitori a condizione che sugli stessi sia apposta un'etichetta adesiva non rimovibile dalla confezione, riportante l'indicazione obbligatoria dell'origine. Le indicazioni, come sopra apposte, dovranno essere riportate sulle etichette in modo tale che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

➤ **Registri di carico e scarico** (art. 5, comma 2, D.M. 4 giugno 2004 e art. 2, decreto dirigenziale 5 febbraio 2008)

L'art. 2 del Decreto dirigenziale 5 febbraio 2008 stabilisce che le imprese di condizionamento riconosciute detengano, per ogni stabilimento e deposito, il registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del D.M. 4 giugno 2004.

Le imprese di condizionamento riconosciute, pertanto, dovranno dotarsi di un registro preventivamente vidimato dall'Ufficio periferico dell'ICQ competente per territorio. Lo schema di registro è quello proposto con circolare n. 22167 del 16 giugno 2004 di questo Ispettorato.

Qualora lo schema indicato non risultasse idoneo alle esigenze di registrazione introdotte dal D.M. 10 ottobre 2007, lo stesso potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo allegato alla presente nota, ovvero in forme diverse da quelle proposte, a condizione che vi siano riportate tutte le indicazioni ivi previste riferibili all'effettiva gamma di oli d'oliva lavorati dall'impresa.

Per le imprese di nuovo riconoscimento è previsto il termine del 31 maggio 2008 entro il quale dovranno dotarsi del suddetto registro. Pertanto, ai fini del controllo, potrà essere considerata utile l'avvenuta presentazione entro tale data, della domanda di rilascio del codice alfanumerico all'Ufficio regionale competente, qualora dovessero esserci difficoltà da parte dei servizi regionali nell'istruzione e definizione delle relative istanze.

➤ **Riepiloghi semestrali** (art. 5, comma 6, D.M. 4 giugno 2004 e art. 2 D.D. 5 febbraio 2008)

Le imprese riconosciute sono tenute, altresì, ad effettuare le periodiche comunicazioni già disciplinate dal D.M. 4 giugno 2004, secondo lo schema proposto con circolare ICRF n. 22167 del 16 giugno 2004. Qualora lo schema



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ISPettorato CENTRALE PER IL CONTROLLO
DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

indicato non risultasse idoneo alle esigenze di registrazione introdotte dal nuovo D.M. 10 ottobre 2007, lo stesso potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo allegato alla presente nota.

➤ **Aspetti sanzionatori**

La violazione dei precetti sanciti dagli artt. 1 e 2 del D.M. 10 ottobre 2007, per espressa previsione contenuta nel medesimo decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura da € 1.600,00 a € 9.500,00.

Uguualmente, per le modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie trova applicazione il dettato dell'art. 14 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Per gli aspetti non trattati nella presente circolare si rinvia a quanto già rappresentato nelle precedenti note di questo Ispettorato.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(dott. Giuseppe SERINO)
Firmato

A= acquisto/carico olio sfuso;

B= acquisto/carico olio confezionato;

C= vendita/scarico olio sfuso;

D= vendita/scarico olio confezionato;

E= trasferimento olio sfuso al confezionamento (all'interno dello stabilimento);

F = scarico di olio sfuso per trasferimento di prodotto verso altro stabilimento o deposito della stessa impresa;

G = carico di olio sfuso proveniente da altro stabilimento o deposito della stessa impresa;

H = scarico di olio confezionato per trasferimento di prodotto verso altro stabilimento o deposito della stessa impresa;

I = carico di olio confezionato proveniente da altro stabilimento o deposito della stessa impresa;

L = perdite o cali di olio sfuso o confezionato;

VD = vendita ai privati consumatori di olio;

AO1= carico da frantoio di olio proprio dell'impresa;

AO2= carico di olio sfuso in conto deposito;

AO3= scarico olio sfuso di terzi in conto deposito;

AO4= carico di olio sfuso di terzi in conto lavorazione;

AO5= scarico di olio sfuso di terzi in conto lavorazione;

AO6= cessione in omaggio di olio confezionato;

AO7= reso di olio sfuso da clienti;

AO8= reso di olio confezionato da clienti;

AO9= destinazione a Paesi diversi dall'Italia senza designazione di origine;

AO10= svuotamento di olio confezionato;

AO11= restituzione a terzi di olio confezionato in conto lavorazione.

Riepilogo semestrale della movimentazione degli oli con designazione dell'origine di cui al DM 10/10/2207

OLIO DI ORIGINE ESCLUSIVA ITALIANA						
	ACQUISTATO		VENDUTO		GIACENTE	
	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO
EXTRA VERGINE						
VERGINE						

OLIO DI ORIGINE ESCLUSIVA(non italiana).....						
	ACQUISTATO		VENDUTO		GIACENTE	
	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO
EXTRA VERGINE						
VERGINE						

OLIO DI ORIGINE ESCLUSIVA(non italiana).....						
	ACQUISTATO		VENDUTO		GIACENTE	
	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO
EXTRA VERGINE						
VERGINE						

OLIO DI ORIGINE ESCLUSIVA(non italiana).....						
	ACQUISTATO		VENDUTO		GIACENTE	
	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO
EXTRA VERGINE						
VERGINE						

OLIO OTTENUTO DA TAGLI						
	ACQUISTATO		VENDUTO		GIACENTE	
	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO	SFUSO	CONFEZIONATO
EXTRA VERGINE						
VERGINE						

Ditta (timbro e firma)

RIEPILOGO SEMESTRALE DEGLI OLI SFUSI EXTRAVERGINI E VERGINI DI OLIVA ACQUISTATI PER IL CONFEZIONAMENTO O VENDUTI CON DESIGNAZIONE DELL'ORIGINE, RAGGRUPPATI PER FORNITORE O ACQUIRENTE NON CONSUMATORE FINALE

DITTA **Cod. identificativo alfanumerico**

Sede legale SEMESTRE / / / /
DAL *AL*

DATI IDENTIFICATIVI DEL FORNITORE O ACQUIRENTE NON CONSUMATORE FINALE			Zona geografica di origine ⁽²⁾		
				EXTRAVERGINE quantità (lt)	VERGINE quantità (lt)
Partita I.V.A.	(1) F	nominativo/ragione sociale			
	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero			
Partita I.V.A.	F	nominativo/ragione sociale			
	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero			
Partita I.V.A.	F	nominativo/ragione sociale			
	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero			
Partita I.V.A.	F	nominativo/ragione sociale			
	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero			
Partita I.V.A.	F	nominativo/ragione sociale			
	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero			
Partita I.V.A.	F	nominativo/ragione sociale			
	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero			
Partita I.V.A.	F	nominativo/ragione sociale			
	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero			
Partita I.V.A.	F	nominativo/ragione sociale			
	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero			

(1) = barrare la casella **F** in caso di fornitore, la casella **A** in caso di acquirente

(2) = indicare l'origine dell'olio solo se esclusiva, per i tagli indicare "TAGLI"

Ditta (timbro e firma)

Pag. di

data di compilazione / /